I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 105/85 DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 1985

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1985)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, per la carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), a procedere all'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo il cui volume, espresso in carne disossata, è fissato in 50 000 tonnellate, al dazio del 20 % ; che è perciò opportuno aprire il 1° gennaio 1985 tale contingente tariffario ;

considerando che per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni negli Stati membri conviene dividere il volume contingentale di 50 000 tonnellate in due parti, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire un ulteriore fabbisogno di taluni Stati membri ;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità a detto contingente e l'applicazione ininterrotta del tasso pervisto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del volume del contingente ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettarne la natura comunitaria secondo i prinicpi sopra enunciati ; che, per pervenire a un'equa ripartizione tra gli Stati membri e per rappresentare nel miglior modo possibile l'evoluzione reale del mercato del prodotto in questione, la ripartizione dovrebbe essere proporzionale al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici sulle importazioni provenienti dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e sulla scorta delle prospettive economiche per l'anno contingentale considerato ;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2666/82 (4), i certificati d'importazione permettono di importare un quantitativo superiore del 5 % a quello in essi indicato ; che tuttavia il prelievo previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (5), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, deve essere applicato ad ogni quantitativo che ecceda quello indicato nel certificato ;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato, sembra possibile, senza con ciò derogare alla sua natura comunitaria, prevedere nel caso specifico un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri ; che sembra ugualmente opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione delle proprie aliquote in modo da assicurare una ripartizione adeguata da un punto di vista economico ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione econo-

(1) GU n. C 277 del 17. 10. 1984, pag. 5.
(2) GU n. C 12 del 14. 1. 1985.
(3) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 7.
(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

mica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ;

considerando che occorre prevedere che il Consiglio proceda ad una ripartizione delle quantità non utilizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È aperto per l'anno 1985 un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, avente un volume totale, espresso in carne disossata, di 50 000 tonnellate.

Ai fini dell'imputazione al contingente, 100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.

2. Le importazioni dei prodotti in questione effettuate a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili su questo contingente tariffario.

3. Nel quadro del volume contingentale il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

1. Una prima parte di 49 500 tonnellate è ripartita tra gli Stati membri secondo le quote indicate in appresso. Questo volume è diviso in due parti, una di 33 165 tonnellate e l'altra di 16 335 tonnellate, suddivise come segue :

	Nell'ambito del volume di 33 165 tonnellate	Nell'ambito del volume di 16 335 tonnellate
Benelux	3 157	1 555
Danimarca	155	77
Germania	5 960	2 935
Grecia	1 693	832
Francia	3 310	1 631
Irlanda	3	2
Italia	9 561	4 709
Regno Unito	9 326	4 594

2. La seconda parte, pari ad un quantitativo di 500 tonnellate, costituisce la riserva.

Questa riserva sarà ripartita secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per garantire a tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro assegnate.

2. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni presentate in dogana, accompagnate da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Al più tardi il 1° ottobre 1985, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati in ciascuno Stato membro.

Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procede, se del caso, a una ripartizione delle quantità non utilizzate.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 gennaio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. PANDOLFI